TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE IV CIVILE

Nella persona del Giudice Monocratico Marina Pugliese

ha pronunciato la seguente

Ordinanza ex art. 702 ter cpc

nella causa, n. 10502/2015 R.G., promossa da:

nato a Benin City (Nigeria) il

difeso dall'avv. Alessandra Ballerini del Foro di Genova

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Salita Salvatore Viale 5/2

ricorrente

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO PRESSO LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente signor , cittadino della Nigeria, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 16.6.2015, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale ed ha altresì deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286.

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed, in via principale, il riconoscimento a suo favore dello status di rifugiato ovvero, in via subordinata, delle

Firmato Da: PUGLIESE MARINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 84886 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

esigenze di protezione sussidiaria o, in via ulteriormente subordinata, dei presupposti per la protezione umanitaria.
All'udienza del giorno 27.1.2016 è stato sentito il ricorrente ed il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia.

- Con la sentenza 2005 n. 25028, la Corte di Cassazione - avuto riguardo al contenuto e allo spirito della norma costituzionale e delle successive leggi di attuazione e di ratifica degli atti internazionali in materia, ovvero autonomamente adottate dal legislatore italiano - aveva ricostruito il diritto di asilo come *"il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato a consentire lo svolgimento del giudizio definitivo sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato"*. In particolare, la Suprema Corte aveva affermato *"che il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso nel territorio dello Stato, quanto piuttosto, e anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il diritto di asilo non ha, cioè, contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della pratica attinente il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi, dunque, di un diritto finalizzato a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull'identità dello status o qualifica di rifugiato. In termini ancora più sintetici, può affermarsi che il diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico"*.
  Tale impostazione, confermata nelle decisioni successivamente intervenute (cfr. Cass. 2006 n. 18353 e Cass. 2006 n. 18549), è stata radicalmente mutata dalla Suprema Corte nel 2012.
  Con la sentenza 26.6.12 n. 18549, infatti, la Corte di Cassazione, dichiarando esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e preso atto del contesto normativo costituito dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 attuativo della Direttiva 2004/83/Ce e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di

Firmato Da: PUGLIESE MARINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 84886 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale.

- Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/Ue. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce **"rifugiato"** il *"cittadino straniero il quale, per **fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica,** si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e **non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese,** oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno..."*.
  L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che **gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono**: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

- Per quanto concerne la **protezione sussidiaria**, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti **sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine** (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) **correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese,** l'art. 14 predefinisce i **danni gravi** che il ricorrente potrebbe subire e precisa che

Firmato Da: PUGLIESE MARINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 84886 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

- Quanto alla protezione umanitaria, l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere **gravi motivi di carattere umanitario**, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

  Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 21114), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di *"un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria."* (*così* Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903). I giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio secondo cui *"In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della*

Firmato Da: PUGLIESE MARINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 84886 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore." (cfr. Corte di Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

- Infine in ordine all'acquisizione delle prove e alla valutazione delle stesse, deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, **qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri** quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.
  Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno **scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda** e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

Firmato Da: PUGLIESE MARINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 84886 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *"in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buonafede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia*" (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *"La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone"*. (sul punto da ultimo Cass. Sez. VI – ordinanza del 10.4.2015 n. 7333).

Ciò premesso, risulta che nel caso in esame la Commissione Territoriale abbia respinto le richieste del ricorrente, non ritenendo credibile il suo racconto, considerato che lo stesso nella narrazione dei fatti sarebbe incorso in diverse contraddizioni e riferito circostanze inverosimili riguardo alla questione giudiziaria che lo vedrebbe coinvolto unitamente alla sua famiglia di origine (accusa di sequestro di persona in concorso in danno della fidanzata del ricorrente

All'udienza del 27.1.2016 il ricorrente (di religione cristiana) ha stanzialmente confermato i fatti già narrati alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino – Sezione di Genova in data 19.6.2015, ribadendo in modo che questo giudice ritiene coerente che, ad indurlo a lasciare la Nigeria e ad intraprendere il lungo e pericoloso viaggio che lo ha condotto in Italia, è stata la necessità di allontanarsi unitamente alla sua fidanzata (di religione musulmana) dalla famiglia di origine di lei che, in tutti i modi, aveva osteggiato la loro

Firmato Da: PUGLIESE MARINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 84886 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

unione soprattutto per motivi religiosi, nonché al fine di sottrarsi alle conseguenze legali derivate dalle denunce per rapimento avanzate nei confronti del signor e di alcuni dei suoi familiari da parte della famiglia della ragazza.

Il ricorrente ha dichiarato infatti di essere stato arrestato e trattenuto per ben due volte dalla Polizia di Ibadan in quanto la fidanzata era scappata dalla sua famiglia e dalla sua casa di Ibadan (Stato di Oyo) trovando rifugio a Benin City (Stato di Edo) presso l'abitazione del ricorrente, proprio nel tentativo di sottrarsi al padre che voleva impedirle di frequentare e che dopo la seconda fuga la coppia si era determinata a partire, per trovare un futuro migliore all'estero.

Il richiedente ha inoltre riferito – come già fatto alla Commissione – che il viaggio in mare dalla Libia all'Italia era stato fatto dalla coppia su due barconi distinti e che purtroppo, arrivato sulle sponde italiane, aveva appreso la dolorosa notizia che la maggior parte dei passeggeri dell'imbarcazione su cui era salita la sua fidanzata e la stessa avevano perso la vita.

Il ricorrente ha infine prodotto copia dell'atto con cui è stato disposto il rinvio a giudizio suo e di alcuni dei suoi familiari dinanzi alla Alta Corte di Giustizia della Nigeria - Ibadan per il reato di rapimento commesso in data 27.12.2013 in danno della ragazza condotta e trattenuta a casa del ricorrente.

Ha prodotto altresì documentazione medica attestante il suo attuale stato depressivo, anche in conseguenza del lutto patito, una dichiarazione del Reverendo Pastore della Chiesa Pentecostale di Torino che dà atto del servizio prestato per la comunità religiosa da parte del signor ed il suo impegno presso detta Chiesa, nonché una relazione del Progetto SPRAR –
attestante l'impegno del ricorrente nelle varie iniziative diretta al suo inserimento sociale.

In base alle dichiarazioni rese dal richiedente al Giudice ed alla loro sostanziale conformità rispetto a quelle rese dal medesimo nel corso dell'esame della Commissione, nonché rispetto alla documentazione processuale prodotta, si ritiene di poter concludere che il richiedente sia credibile e che le sue dichiarazioni siano plausibili. Non si condividono in particolare le considerazioni della Commissione circa la contraddittorietà del racconto (che riguarda elementi assolutamente marginali della storia per i quali è plausibile che il ricorrente, anche in considerazione del tempo ormai trascorso dai fatti abbia un ricordo impreciso) e circa l'inverosimiglianza delle sue

Firmato Da: PUGLIESE MARINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 84886 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

dichiarazioni nella parte relativa alla vicenda processuale, considerato che il Paese di origine del ricorrente – secondo quanto risulta dai resoconti di Amnesty International – risulta connotato da un sistema politico giudiziario non sempre efficiente, nel quale le procedure vengono spesso eluse ed in cui le indagini di polizia sono spesso eseguite in modo approssimativo.

Ciò premesso, si ritiene che la situazione personale del ricorrente non consenta comunque di ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ex art. 14 del d.lgs. 2007 n. 251 (nelle accezioni precisate in premessa); le relative domande del ricorrente devono essere pertanto respinte.

In particolare, quanto al documentato rinvio a giudizio del ricorrente davanti alla Alta Corte di Ibadan per il rapimento della fidanzata, va rammentato che la Nigeria è uno Stato Federale e che il reato di sequestro di persona di cui sono stati incolpati ed alcuni suoi familiari risulta punito dal 2009 con la pena di morte nei soli Stati di Abia, Akwa, Ibom, Amambra, Ebonyl, Enugu e Imo e, dal 2013, anche nello stato di Edo, mentre nello Stato di Oyo con capitale Ibadan (presso la cui Corte risulta essere stato avviato il processo nei confronti del ricorrente) in data 15.3.2016 il Parlamento ha approvato il "Kidnapping Prohibition Bill" che punisce il sequestro di persona con la pena massima dell'ergastolo e con la pena detentiva sino a 20 anni di reclusione per chi fornisce assistenza nel sequestro. Inoltre la legge prevede la **pena di morte** se la vittima muore durante il sequestro, in questo caso la pena è equiparata a quella per omicidio (section 319.1 Criminal Code C38), circostanza aggravante che nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, non risulta essere stata contestata ad ("*A person who kidnaps or threatens to kill, maim or cause bodily harm in order to compel another person or corporate body or organisation to do or abstain from doing any act as a condition for the release of the person kidnapped commits an offence and shall be liable on conviction to life imprisonment without an option of fine."While the Assembly adopted the maximum punishment of life imprisonment for anyone found guilty of actual kidnapping in the state, 20 years imprisonment was prescribed for anyone found to have aided the crime. As contained in the law, anyone convicted for kidnapping, abducting or seizing a person or group of individual where life is lost, is liable to death penalty. The penalty for kidnap in this*

Firmato Da: PUGLIESE MARINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 84886 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

case is equated to murder as contained under section 319 (1) of the Criminal Code Cap C38, as applicable in Oyo State).

Ritiene quindi il Tribunale che le ragioni di espatrio addotte non integrino il rischio di persecuzione o di danno grave come sopra definito, dovendosi escludere che vi sia per il ricorrente un rischio di persecuzione personale e diretta *"per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica"* e tanto meno un rischio di condanna alla pena di morte o alla esecuzione della pena di morte o sottoposizione a trattamenti umani e degradanti.

La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251 deve pertanto essere respinta.

Neppure sussistono i presupposti per il riconoscimento a suo favore della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del dlgs 2007 n. 251.

Invero – mentre i più recenti rapporti sullo stato socio-politico della Nigeria indicano come persistenti gravi conflitti negli Stati di Kano, Kaduna, Plateau, Yobe e Borno, dove è significativa la presenza del gruppo terroristico islamico Boko Aram - nella zona di Benin City di provenienza dell'interessato (e dove dovrà, eventualmente fare ritorno), non vi è situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato e tale da mettere a rischio la vita del ricorrente per il fatto stesso di trovarsi sul territorio, situazione che l'interessato non ha nemmeno dedotto.

Ritiene tuttavia il Tribunale che meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari considerato, da un lato, lo stato di prostrazione psicologica in cui versa il ricorrente in conseguenza della morte della fidanzata come attestato nella Relazione Psicologica del dott. Psicologo Psicoterapeuta del Comune di – SPRAR 2014-2016 - \ e, dall'altro, il fatto che il signor ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un fattivo ed intenso percorso di integrazione sociale, come documentato dalla Relazione sociale del coordinatore del Progetto Spra nonchè dal Reverendo Pastore della Chiesa Pentecostale.

Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale

Firmato Da: PUGLIESE MARINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 84886 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6

rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
La natura del provvedimento e la circostanza che la domanda è stata accolta anche in base a documentazione prodotta in giudizio rendono equa la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento prot. N. 25556 com.as. del 19.6.2015 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, nella parte in cui dispone che *"...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro"*.

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio a d
nato a Benin City (Nigeria) il del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese;
Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.
Genova, 11.4.2016

Il Giudice Marina Pugliese

Firmato Da: PUGLIESE MARINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 84886 - Firmato Da: FINETTI LOREDANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: de6